

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3887, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1533/DDA/AM)

Con istanza DDA/3887, pervenuta in data 26 ottobre 2021 (prot. n. DDA/0002854), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Warner Bros. Entertainment Inc., Disney Enterprises, Inc. e Vision Distribution S.p.A. detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://italia-film.cam>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Warner Bros. Entertainment Inc.	Dune	2020	<i>omissis</i>
Warner Bros. Entertainment Inc.	It: Capitolo 2	2019	<i>omissis</i>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Lego Movie 2: Una nuova avventura	2019	<i>omissis</i>
Disney Enterprises, Inc.	Aladdin	2019	<i>omissis</i>
Disney Enterprises, Inc.	Frozen II	2019	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Morrison	2021	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Genitori VS Influencer	2021	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Lei mi parla ancora	2021	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Rifkin's Festival	2021	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Benvenuti in casa Esposito	2021	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Una sirena a Parigi	2020	<i>omissis</i>

Direzione servizi digitali

Vision S.p.A.	Distribution	Resistance	2020	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Gli indifferenti	2020	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Georgetown	2020	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Lovely boy	2021	<i>omissis</i>
Warner Entertainment Inc.	Bros.	Dune	2020	<i>omissis</i>
Warner Entertainment Inc.	Bros.	It: Capitolo 2	2019	<i>omissis</i>
Warner Entertainment Inc.	Bros.	The Lego Movie 2: Una nuova avventura	2019	<i>omissis</i>
Disney Inc.	Enterprises,	Aladdin	2019	<i>omissis</i>
Disney Inc.	Enterprises,	Frozen II	2019	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Morrison	2021	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Genitori VS Influencer	2021	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Lei mi parla ancora	2021	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Rifkin's Festival	2021	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Benvenuti in casa Esposito	2021	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Una sirena a Parigi	2020	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Resistance	2020	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Gli indifferenti	2020	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Georgetown	2020	<i>omissis</i>
Vision S.p.A.	Distribution	Lovely boy	2021	<i>omissis</i>

Direzione servizi digitali

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società Namecheap Inc., con sede in 4600 East Washington St., Phoenix, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica support@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare come fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Contabo GmbH con sede in Aschauer Strasse 32°, Monaco 81549 Germania, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@contabo.de. Alla medesima società risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Monaco Germania.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi

Direzione servizi digitali

spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/3887**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 12 novembre 2021**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore